



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta  
Segreteria Tecnico-Amministrativa  
dell'Ingegnere Capo

prot. N° 57081

13 MAR. 2019

**Oggetto: Determina per il regolamento e l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, dell'art. 63 e dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e formulazione/aggiornamento dell'elenco degli operatori economici di fiducia.**

IL DIRIGENTE DELLA UO 01

- Visto il DDG del Dirigente Generale del DRT n. 8318 del 20 dicembre 2016 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale allo scrivente dott. Pietro Lonobile alla UO 01 denominata "Segreteria Tecnica Amministrativa dell'Ingegnere Capo";
- Visto il DDG del Dirigente Generale del DRT n° 33 del 31 Gennaio 2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente all'Ingegnere Duilio Alongi alla struttura dirigenziale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, con decorrenza 01/02/2019;
- Richiamato il D.lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 "Codice dei Contratti Pubblici" aggiornato con il D.lgs. 19 Aprile 2017 n° 56 e la legge 21 Giugno 2017 n° 96;
- Vista la L.R. 8/2016 di recepimento in Sicilia della normativa statale sui "Contratti Pubblici" a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Richiamata la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1 comma 912 (deroghe al codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea), che qui si riporta: *"nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, fino al 31 Dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36 comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di*

*importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150,000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti , di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2 lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”;*

- Richiamati tutti i verbali di aggiornamento dell'elenco di fiducia degli operatori economici di questo Ufficio redatti negli anni pregressi;
- Richiamato nello specifico il verbale di aggiornamento dell'albo di fiducia prot. 21655 del 29/01/2019 del terzo quadrimestre 2018 ed i relativi elenchi allegati, per l'esecuzione dei lavori, forniture, servizi in economia e procedura negoziata di cui all'art. 36 D.lgs. 50/2016;
- richiamato il decreto del responsabile della U.O. 01 di questo Ufficio prot. 202369 del 26/09/2018 *“Regolamento per l'aggiornamento dell'albo degli operatori economici di fiducia per i lavori in affidamento diretto art 36 comma 2 lettera a) ed a procedura negoziata art.36 comma 2 lettere b) e c) “*, e con esso tutti i decreti ed i provvedimenti richiamati;
- Ritenuto opportuno aggiornare l'Albo di fiducia degli operatori Economici di questo Ufficio ed il relativo Regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture, al fine di allinearli al quadro normativo vigente, snellendo le procedure per l'inserimento degli Operatori Economici che ne facciano richiesta nel corso degli anni;
- Considerato che si rende necessario adeguare le norme che regolano gli affidamenti sotto soglia ai sensi degli artt. 36, 63 e 163 del codice dei contratti, a seguito delle modifiche delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 19/04/2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, anche a seguito della richiamata L. 30 dicembre 2018, n. 145;

per tutto quanto sopra visto, ritenuto, considerato e richiamato

## PROPONE DI DETERMINARE

### Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore ad euro 1.000.000, ai sensi degli artt. 36 e 163, del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. (di seguito codice), alle indicazioni fornite dall'ANAC ed alle direttive del Dirigente Generale del DRT emanate nel corso degli anni precedenti.

Inoltre, disciplina anche la costituzione ed il rinnovo dell'elenco degli operatori economici di fiducia (art. 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016), per adeguarlo alla normativa vigente;

#### **Art. 2**

Che gli elenchi di fiducia allegati al decreto dirigenziale prot.202369 del 29/01/2019, di aggiornamento del terzo quadrimestre 2018, regolarmente pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio, sono da ritenersi applicabili ed utilizzabili per l'affidamento dei lavori, servizi e fornitura di beni ai sensi degli artt. 36 e 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

#### **Art. 3**

Il Dirigente della U.O. 01 è nominato Responsabile del procedimento riguardante l'aggiornamento e la tenuta degli elenchi degli Operatori Economici di fiducia di questo Ufficio con il supporto del collaboratore Giovanni Randazzo.

#### **Art. 4**

Si procederà alla iscrizione nell'albo di fiducia degli operatori economici che ne fanno richiesta, provvisti dei requisiti di legge, senza limitazioni di ordine temporale (aggiornamento dinamico comma 5.1.7 delle Linee guida ANAC n.4).

Entro trenta giorni dalla data della richiesta di iscrizione degli operatori economici, si procederà alla valutazione delle istanze ed alla conseguenziale redazione del verbale e della determina di aggiornamento degli elenchi.

A tal fine l'Ufficio ha predisposto uno schema di domanda scaricabile dal proprio sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione, variazione e/o integrazione dovrà effettuarsi con trasmissione via P.E.C., corredata dalla documentazione di rito.

Gli operatori economici sono obbligati ad informare tempestivamente questo Ufficio, nel caso di eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Questo Ufficio si riserva la facoltà, secondo motivate valutazioni, di escludere dagli elenchi quegli operatori economici che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che in un biennio non hanno presentato offerte a seguito di tre inviti.

#### **Art. 5**

La revisione degli elenchi degli operatori già inseriti, avverrà con cadenza annuale, così da disciplinare tempi e modi di mantenimento.

Gli operatori economici già iscritti da più di cinque anni, saranno invitati con P.E.C. a rimodulare la propria iscrizione con apposita nuova richiesta.

#### **Art. 6**

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, il R.U.P. è nominato dal Dirigente Generale del D.R.T. a cui questo Ufficio è incardinato. Detta nomina può essere effettuata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di Caltanissetta se discendente da direttive impartite dal D.G. del DRT già emanate.

#### **Art. 7**

Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati (MEPA), per ciascun acquisto e/o fornitura, è nominato dal Dirigente del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, il Responsabile del Procedimento ed all'occorrenza anche il Direttore Esecutivo, ognuno per le proprie competenze, richiamate dalle linee guida dell'ANAC.

#### **Art. 8**

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui ai citati art. 36) e 163) del D.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento garantisce, in aderenza:

- A) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- B) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- C) al principio della tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- D) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- E) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- F) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- G) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- H) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- I) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- J) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- K) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza vigenti nella Regione Siciliana;

#### **Art. 9**

Per le procedure disciplinate dal presente regolamento, il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

#### **Art. 10**

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art.36, comma 2, lett.b) e c) del Codice).

#### **Art. 11**

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti

pubblici, aventi importo di modico valore **fino a 1.000,00 euro** (al netto dell'IVA), avverrà in maniera diretta (anche tramite MEPA), e prenderà avvio con la determina a contrarre di affidamento diretto in cui viene indicato l'operatore economico prescelto, dando conto del possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di negoziare ulteriormente il preventivo offerto.

Per l'individuazione dell'operatore non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precostituiti e viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- a) tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- b) tempestività dell'erogazione della prestazione/fornitura;
- c) continuità rispetto ad una precedente prestazione e/o fornitura;
- d) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post fornitura-vendita.

E' consentito affidare, motivando attentamente la decisione per la quale si ritiene di non poter prescindere, all'operatore del precedente affidamento, facendo in particolare riferimento al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto, alle caratteristiche del mercato di riferimento ed alla convenienza economica dell'amministrazione rispetto agli altri operatori.

#### Art. 12

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, aventi importo superiore a 1.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, al netto di IVA, avverrà previo confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici, alla luce del principio di concorrenza, già inseriti nell'elenco di fiducia di questo Ufficio.

I preventivi verranno richiesti dal RUP esclusivamente tramite PEC, indicando tutto quanto occorrente, per consentire agli operatori economici la predisposizione del preventivo richiesto, che dovrà essere trasmesso con lo stesso mezzo di ricezione (PEC).

In particolari casi la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

La procedura prenderà avvio con la determina a contrarre o atto ad essa equivalente ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, dovrà contenere i requisiti che devono possedere gli operatori economici a cui richiedere i preventivi, la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché il rispetto del principio di rotazione (in riferimento al precedente affidamento della stessa tipologia e/o della stessa categoria), l'importo massimo stimato dell'affidamento, la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di negoziare ulteriormente con l'operatore che ha offerto il migliore preventivo con apposita proposta di affidamento, alla quale seguirà la determina di affidamento diretto che opportunamente controfirmata anche dall'operatore economico, protocollata e repertoriata, costituirà contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14, tra l'operatore economico e l'Amministrazione.

Per l'acquisizione di beni e servizi e di materiale di facile consumo il Responsabile del procedimento, in linea generale, si avvarrà di MEPA, per il tramite del punto ordinante che può coincidere con la figura medesima del Responsabile del procedimento, anche in questo caso la procedura prenderà avvio con la determina a contrarre.

Solo in situazioni di urgenza, è consentito ricorrere all'ordine diretto senza richiesta di preventivi, per l'affidamento di acquisti e forniture sul mercato elettronico o di affidare lavori e servizi, scegliendo l'operatore dal proprio albo di fiducia, in entrambi i casi nel rispetto del principio di rotazione rispetto al precedente affidamento dello stessa tipologia/categoria, procedendo con una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo offerto tramite negoziazione, il nominativo dell'operatore economico, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale.

La determina a contrarre e la determina di affidamento dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale.

### **Art. 13**

Nel caso di affidamenti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, aventi importo fino a 5.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

La stazione appaltante procederà, anche dopo la stipula del contratto, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti in capo all'operatore economico affidatario.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, la stazione appaltante effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

E' facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

#### **Art. 14**

Nel caso di affidamenti per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, aventi importo superiore a € 5.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del



documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque; prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, la stazione appaltante effettuerà idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

E' facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

#### **Art. 15**

Per tutti gli affidamenti fino a € 40.000, di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), ed ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### **Art. 16**

A seguito dell'entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ( Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1 comma 912 (deroghe al codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea), che qui si riporta: *"nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, fino al 31*

*Dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36 comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (al netto di IVA e delle somme a disposizione) mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, selezionati dal proprio Albo di fiducia, secondo il principio di rotazione degli inviti, rispetto al precedente affidamento di uguale categoria" (sentenza del Consiglio di Stato n. 1524 del 5 Marzo 2019).*

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di negoziare ulteriormente con l'operatore che ha offerto il migliore preventivo, con apposita propria proposta di affidamento.

La procedura prenderà avvio con la determina a contrarre o atto ad essa equivalente ai sensi dell'art. 32 comma 2, che conterrà l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, il criterio di rotazione seguito per la selezione degli operatori economici a cui si è inoltrata richiesta di preventivo, nonché le principali condizioni contrattuali.

Per tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Il contratto con l'affidatario verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14).

Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### **Art. 17**

A seguito dell'entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1 comma 912 (deroghe al codice dei contratti pubblici per lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea), che qui si riporta: *"nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, fino al 31 Dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36 comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori mediante le procedure di cui al comma 2 lettera b) del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro".*

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure negoziate di cui all'articolo 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti

pubblici, aventi importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, si affiderà tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Gli operatori economici da invitare verranno individuati sulla base di indagini di mercato previa manifestazione d'interesse o selezionandoli dal proprio Albo degli operatori economici di Fiducia, nel rispetto dei principi di rotazione (sentenza del Consiglio di Stato n. 1524 del 5 Marzo 2019).

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indicherà almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

La procedura prenderà avvio con la determina a contrarre o atto ad essa equivalente ai sensi dell'art. 32 comma 2, che conterrà l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, il rispetto del criterio di rotazione seguito per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.

#### **Art. 18**

Per i lavori pari o superiori a 350.000 euro ed inferiori a 500.000 di euro, si seguirà la stessa procedura dell'articolo precedente con consultazione di 15 operatori economici, mentre per i lavori superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro con consultazione di 25 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (sentenza del Consiglio di Stato n. 1524 del 5 Marzo 2019), di cui al successivo art. 20 del presente regolamento, individuati sulla base di manifestazione d'interesse o sulla base della selezione dall'elenco di fiducia di questo Ufficio.

La procedura prenderà avvio con la determina a contrarre o atto ad essa equivalente ai sensi dell'art. 32 comma 2, che conterrà l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo

stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, il rispetto del criterio di rotazione seguito per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.

#### **Art. 19**

Per lavori pari o superiori a 1.000.000 di euro si procederà mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a).

#### **Art. 20**

Nel caso di appalti sotto soglia che utilizzano la procedura negoziata, per il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è espressa previsione normativa nella fase di consultazione degli operatori economici evitare di invitare a presentare un'offerta il precedente affidatario (sentenza consiglio di Stato n. 1524 del 5 Marzo 2019).

Le linee guida ANAC n. 4 contengono specifiche indicazioni sulle modalità di selezione degli operatori economici, prevedendo che il principio di rotazione si applica quando l'affidamento immediatamente precedente e quello attuale hanno ad oggetto lo stesso settore merceologico, le stesse categorie di opere o settore di servizi.

In particolare, il principio di rotazione che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte, trova fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece, dalle modalità di affidamento, di tipo negoziato.

Al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale. Ciò che conta è il solo fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico e non la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura.

Questo Ufficio assicurerà il principio di rotazione degli inviti, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizioni a favore di alcuni operatori economici da selezionare dall'albo di fiducia di questo Ufficio o mediante manifestazione d'interesse, in violazione al principio di concorrenza, volto a favorire la distribuzione dell'opportunità degli operatori economici, di essere affidatari di un contratto pubblico.

A tal fine l'operatore economico affidatario di un lavoro, servizio e fornitura con le procedure di cui all'art. 36, fatta eccezione della circostanza in cui l'invito allo stesso riveste carattere eccezionale, non verrà invitato per l'intero anno solare a decorrere dalla data del verbale di fine lavori.

Per gli invitati, selezionati dall'albo di fiducia o a seguito di manifestazione d'interesse, non aggiudicatari, si applicherà il principio di rotazione con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere e servizi.

Nel caso la stazione appaltante intenda procedere all'invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori presente sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

In ogni caso la stazione appaltante si avvarrà della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a :

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziali di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art.80, comma 5, lettera m del codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante indicherà nella determina a contrarre il procedimento applicato per la selezione degli operatori economici.

Il responsabile Unico del procedimento, garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle

opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Nell'espletamento delle manifestazioni d'interesse propedeutiche all'applicazione della procedura competitiva con negoziazione o per la procedura ristretta di cui agli artt. 61 e 62 del Codice, nel caso in cui, a seguito di avviso pubblico, non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tali ipotesi, si rende tempestivamente noto attraverso il proprio sito istituzionale, la data ed il luogo dell'espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio, non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il responsabile Unico del Procedimento potrà invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze, indicandolo nella determina a contrarre, purché superiore al minimo previsto dagli artt. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97 comma 8 del codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.

Le procedure negoziate ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettere b) e c) verranno espletate attraverso la piattaforma SITAS messa a punto dal DRT (a funzionamento avvenuto).

#### **Art. 21**

Per i lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del codice, si seguirà tutto quanto riportato dal medesimo articolo e quanto evidenziato dalle indicazioni formulate dall'ANAC a tal riguardo, nonché dalle direttive del Dirigente Generale del DRT a cui questo Ufficio è incardinato.

**Il Dirigente della UO 01**  
*Dott. Pietro Lonobile*

## L'INGEGNERE CAPO

- Richiamato il DDG del Dirigente Generale del DRT n° 33 del 31 Gennaio 2019 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico alla struttura dirigenziale del Servizio Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta con decorrenza 01/02/2019;
- Vista la proposta di Regolamento formulata dal RUP dott. Pietro Lonobile;
- Preso atto e fatta propria la proposta formulata di cui sopra per l'adozione della presente determinazione;

### ADOTTA

la superiore proposta di determinazione che si intende interamente trascritta ed integralmente riportata, avente ad oggetto: **"Determina per il regolamento e l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, dell'art. 63 e dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e formulazione/aggiornamento dell'elenco degli operatori economici di fiducia"**.

Caltanissetta li, 13 MAR. 2019

L'Ingegnere Capo  
Ing. Duilio Alongi

